



# PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



*Sviluppo sostenibile  
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



## ART 1 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio del Parco Lombardo della valle del Ticino è istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche di competenza del Parco stesso.

## ART. 2 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito a:
  - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Parco, di cui all'art. 80 c. 5 e 7 della LR 12/05;
  - accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
  - irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia paesaggistica;
  - pareri ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  - altre ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente.

## ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 5 soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. Il Direttore Generale, informato il Consiglio di Gestione, procede alla istituzione della Commissione per il Paesaggio nominandone i membri effettivi. Contestualmente alla nomina di cui sopra, il Direttore Generale designa il Presidente tra i componenti della Commissione.
3. Il Direttore, nel procedere alla nomina dei componenti della Commissione terrà conto dei criteri approvati con D.G.R. n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 come integrata e modificata dalla D.G.R. n. VIII/8139 del 01 ottobre 2008.
4. In caso di assenza del Presidente, il componente più anziano della Commissione assume il ruolo di Presidente.
5. Ai lavori della Commissione per il paesaggio partecipa di norma, senza diritto di voto, il tecnico istruttore della pratica.
6. La Commissione di propria iniziativa o su specifica richiesta può invitare il progettista a partecipare alla seduta per acquisire gli elementi necessari alla espressione del proprio parere.

## ART. 4 DURATA DELLA COMMISSIONE

1. I componenti della Commissione per il paesaggio rimangono in carica fino alla sostituzione o alla nomina della nuova Commissione.
2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

## ART. 5 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, per il tramite della Segreteria di Commissione. La convocazione avviene almeno 5 giorni prima della data della seduta (salvo casi di particolare urgenza), a mezzo posta elettronica.

2. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.
3. La Commissione si riunisce ordinariamente due volte al mese; quando l'urgenza o il numero delle pratiche lo richiede, possono essere indette delle riunioni straordinarie della Commissione.

#### ART. 6 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La commissione esprime il parere a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
5. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

#### ART. 7 ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.
3. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti della Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni della astensione o del voto contrario alla decisione assunta.
5. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dai componenti della stessa.

#### ART. 8 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. Il parere viene espresso sulla base degli elaborati allegati al progetto, oltre che della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del Procedimento.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
4. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

## ART. 9 CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il paesaggio esprime il parere sui progetti che le vengono sottoposti valutandone la coerenza e il rispetto agli strumenti di pianificazione e relativi regolamenti e la compatibilità rispetto al paesaggio avendo riguardo essenzialmente alla qualità dell'intervento ed al suo inserimento nel contesto ambientale.
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli dei Piani Territoriali di Coordinamento del Parco del Ticino e degli altri strumenti regolamentari vigenti, in particolare l'Abaco del Territorio del Parco a fini paesistici, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
3. In caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) dichiarati mediante provvedimento specifico, si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso.

## ART. 10 INDENNITA'

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza. Possono essere solo riconosciuti i rimborsi spesa documentati.